

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

Aspettativa sindacale retribuita. Contributi integrativi versati all'INPS dal sindacato per aspettativa sindacale. Art. 3 commi 5 e 6 del decreto lgs.vo n.564/1999. Non si applica al personale della Regione Siciliana.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 commi 5 e 6 del decreto lgs.vo n.564/1999, riguardanti i contributi integrativi versati all'INPS dal sindacato per aspettativa sindacale, non sono applicabili nell'ordinamento regionale siciliano, posto che "... *la materia dello stato giuridico ed economico è riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana (art.14 lett.q. dello Statuto)*... ".

Rileva peraltro la Corte che "... *d'altronde, è notoria e risalente nell'ordinamento siciliano la presenza di asimmetrie di disciplina nella materia del trattamento economico e di quiescenza del personale regionale nonché in materia di prerogative sindacali, frutto di una disciplina legislativa e pattizia disallineata rispetto a quella statale*... ".

*Corte dei conti- sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Sent. n.328/2023 – Giudice
Giacchino Alessandro.*